



Regolamento delle Associazioni Benemerite

*approvato dal Consiglio Nazionale del CONI
con deliberazione n° 1553 del 4 maggio 2016*

Sommario

Articolo 1 – Definizione	3
Articolo 2 – Requisiti per il riconoscimento.....	3
Articolo 3 – Sospensione o revoca del riconoscimento	3
Articolo 4 – Statuto	4
Articolo 5 – Finalità per la concessione di contributi	4
Articolo 6 – Domande di contributo e Progetti.....	5
Articolo 7 – Valutazione delle domande di contributo e dei Progetti e determinazione dei contributi	6
Articolo 8 – Erogazione dei contributi e verifiche.....	7
Articolo 9 – Modalità di erogazione.....	7
Articolo 10 – Controlli, conformità e sanzioni	8
Articolo 11 – Responsabilità degli amministratori e obbligo della denuncia.....	8
Articolo 12 – Entrata in vigore.....	9

Articolo 1 – Definizione

1. Le Associazioni Benemerite sono Associazioni Sportive senza fini di lucro che svolgono attività e promuovono iniziative di rilevanza sociale le quali abbiano lo scopo di promuovere e diffondere i valori dello sport nonché effettuare o sostenere la formazione e la ricerca in materia di sport e dei relativi profili sociali, giuridici ed economici.
2. Le Associazioni Benemerite sono costituite da soci tesserati che svolgono le attività e le iniziative di cui al primo comma.
3. Le Associazioni Benemerite sono rette da norme statutarie e regolamentari in conformità all'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e sono ispirate al principio democratico.
4. Le Associazioni Benemerite svolgono tutte le attività e le iniziative di cui al primo comma in conformità con i principi del CIO e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e nonché, per le relative competenze, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alle Associazioni Benemerite è riconosciuta l'autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza diretta del CONI.

Articolo 2 – Requisiti per il riconoscimento

1. Il Consiglio Nazionale del CONI o per delega la Giunta Nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo n° 242 e dello Statuto del CONI (art. 30), può riconoscere le Associazioni Benemerite che rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) svolgimento sul territorio nazionale delle attività e iniziative di cui al precedente articolo 1 da oltre 4 anni;
 - b) consistenza quantitativa e qualitativa dell'organizzazione sportiva;
 - c) ordinamento statuario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e uomini in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità, nonché conforme allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
 - d) assenza di fini di lucro;
 - e) procedure elettorali di carattere democratico;
 - f) autonomia di bilancio.

Articolo 3 – Sospensione o revoca del riconoscimento

1. In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2 da parte

delle Associazioni Benemerite riconosciute, il Consiglio Nazionale, o per delega la Giunta Nazionale del CONI, delibera la sospensione o la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso.

2. Il riconoscimento può essere altresì revocato ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 4 nonché dell'ultimo comma del successivo art. 8 e dell'ultimo comma del successivo art. 10.
3. La permanenza dei requisiti e presupposti di cui agli artt. 1 e 2 è verificata ogni due anni. Con la medesima verifica, viene accertato l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 del successivo art. 6. Il mancato adempimento comporta le sanzioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 10.

Articolo 4 – Statuto

1. Gli Statuti delle Associazioni Benemerite devono essere conformi allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, nonché rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli Statuti delle Associazioni Benemerite devono stabilire le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei propri affiliati e/o soci.
3. Gli Statuti delle Associazioni Benemerite, in riferimento alle controversie per le quali si sono esauriti i gradi interni di giudizio, devono prevedere il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto del CONI.
4. La Giunta Nazionale del CONI valuta la conformità degli Statuti delle Associazioni Benemerite al Decreto Legislativo n° 242, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia entro 90 gg. lo Statuto alle Associazioni Benemerite per le opportune modifiche indicandone i criteri.
5. Trascorso il periodo di 90 gg., senza tale rinvio, lo Statuto delle Associazioni Benemerite si intende approvato. È fatta comunque salva la facoltà della Giunta Nazionale di procedere ai predetti rilievi, anche quando sia trascorso tale termine.
6. Qualora le Associazioni Benemerite non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, sentito il Consiglio Nazionale, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.

Articolo 5 – Finalità per la concessione di contributi

1. La Giunta Nazionale può concedere contributi finalizzati a favore delle Associazioni Benemerite riconosciute per la realizzazione di Progetti relativi ad attività e iniziative di rilevanza sociale le quali abbiano lo scopo di:
 - a) promuovere e diffondere i valori dello sport;
 - b) effettuare o sostenere la formazione e la ricerca in materia di sport e dei relativi profili sociali, giuridici ed economici.

2. Le attività e le iniziative il cui svolgimento rientri nell'ambito dell'ordinario funzionamento dell'Associazione Benemerita richiedente non sono considerate Progetti ai sensi del presente Regolamento e in ogni caso non possono essere oggetto della concessione di contributi.

Articolo 6 – Domande di contributo e Progetti

1. La Giunta Nazionale determina annualmente a favore delle Associazioni Benemerite lo stanziamento complessivo deliberato per le attività ed iniziative di cui agli art. 5 e 7 del presente Regolamento. La delibera è comunicata alle Associazioni Benemerite.
2. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, le Associazioni Benemerite interessate presentano alla Segreteria Generale del CONI:
 - a) le domande di contributo;
 - b) i Progetti delle attività e iniziative da realizzare con i contributi di cui alla lettera a), corredati a pena di inammissibilità di un preventivo tecnico-finanziario recante l'indicazione analitica delle spese preventivate per ciascun Progetto.
3. Ciascuna Associazione Benemerita che abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dello Statuto del CONI e del presente Regolamento deve presentare obbligatoriamente ogni anno almeno due Progetti con le caratteristiche di cui al precedente articolo 5 e secondo la procedura del presente articolo.
4. Il contributo può essere concesso esclusivamente con riferimento a due Progetti per anno per ciascuna Associazione Benemerita, di cui uno presentato dalla singola Associazione Benemerita e uno dall'Associazione Benemerita congiuntamente con una o più Associazioni Benemerite ovvero con uno o più Enti locali ovvero con una o più Università o comunque con uno o più soggetti senza fini di lucro e aventi oggetto, finalità e/o scopi istituzionali compatibili con le attività e iniziative di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Detto limite non opera nei confronti della Associazione Benemerita la quale sia il soggetto risultante dalla fusione tra più Associazioni Benemerite perfezionatasi nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di contributo.
5. Ai sensi del presente Regolamento, ogni obbligazione posta genericamente a carico delle Associazioni Benemerite deve intendersi estesa a tutte le Associazioni Benemerite che abbiano congiuntamente proposto un Progetto, a prescindere dalla eventuale indicazione di una di esse quale capofila per la gestione del Progetto medesimo. Nell'ipotesi di Progetto congiunto con soggetto diverso da altra Associazione Benemerita, l'Associazione Benemerita che lo presenta è direttamente responsabile nei confronti del CONI della realizzazione e dell'impiego del contributo.

Articolo 7 – Valutazione delle domande di contributo e dei Progetti e determinazione dei contributi

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Giunta Nazionale nomina una Commissione composta da cinque componenti per la valutazione delle domande di contributo e dei Progetti di cui al comma 2 dell'articolo precedente e per la determinazione dei contributi da assegnare. La Commissione dura in carica quattro anni.
2. La Commissione, deliberata l'ammissibilità delle domande di contributo e dei Progetti, procede a valutazione motivata determinando le domande e i Progetti meritevoli di contribuzione e l'entità del contributo, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) dimensione delle attività e iniziative tenendo conto dell'ambito territoriale di riferimento, del numero stimato dei soggetti destinatari e della durata nel tempo della loro realizzazione, fermo restando che comunque il Progetto dovrà completarsi entro il 31 dicembre dell'anno in corso, salve eventuali proroghe concesse, per motivate ragioni, dalla Giunta Nazionale;
 - b) numero delle attività e iniziative proposte con il medesimo Progetto;
 - c) qualità delle attività e iniziative tenendo conto degli scopi che esse si prefiggono e del livello di impegno tecnico-organizzativo, culturale, sociale e scientifico richiesto;
 - d) originalità e innovatività delle attività e iniziative;
 - e) risultati scientifici e sociali previsti.

Con la delibera di cui al comma 1 dell'art. 6, la Giunta Nazionale del CONI può individuare ulteriori criteri per l'anno in corso.

3. L'entità del contributo concesso per i Progetti ammessi e valutati come meritevoli non potrà superare la misura massima del 70% del preventivo tecnico-finanziario che sia stato ritenuto congruo e pertinente. Qualora il Progetto sia ritenuto di alto contenuto sportivo, scientifico e di particolare utilità per la realizzazione dei fini istituzionali del CONI, la Commissione può proporre alla Giunta CONI, in via eccezionale, l'erogazione di un contributo fino alla copertura integrale dell'importo indicato dall'Associazione Benemerita nel preventivo tecnico-finanziario che sia stato ritenuto congruo e pertinente. Ad ogni modo, l'entità complessiva dei contributi determinati dalla Commissione, ivi compresi quelli eccezionalmente proposti fino alla copertura integrale dell'importo, non potrà superare la misura dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 dell'art. 6.
4. La Giunta Nazionale del CONI delibera l'erogazione dei contributi sulla base delle determinazioni della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta Nazionale del CONI può altresì deliberare altre forme di intervento e sostegno finalizzate all'erogazione di servizi comuni, uffici e personale CONI, per le attività e iniziative di Associazioni Benemerite che abbiano proceduto a fusioni o accorpamenti o a integrazione sostanziale delle relative strutture.
5. Tutti gli interventi del CONI relativi alle Associazioni Benemerite sono oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Nazionale. Ferme restando le

attribuzioni della Giunta Nazionale del CONI, le Associazioni Benemerite non avranno diritto ad altri contributi rispetto a quelli deliberati ai sensi del presente articolo.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi e verifiche

1. Le Associazioni Benemerite, per ciascun Progetto per il quale è stato deliberato un contributo, dovranno inviare al CONI:
 - a) i rendiconti trimestrali e il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto stesso, approvati dagli organi collegiali dall'Associazione e sottoscritti dal Presidente della Associazione Benemerita e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) un'analitica relazione tecnica a firma del Presidente dell'Associazione, sul progetto realizzato;
 - c) una certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla veridicità del rendiconto e la relativa documentazione; i giustificativi di spesa dovranno essere conservati dalle Associazioni Benemerite, nei termini di legge, per eventuali controlli o verifiche da parte del CONI;
 - d) il bilancio preventivo dell'anno in corso e il consuntivo dell'anno precedente approvati dagli Organi competenti e sottoscritti dal Presidente e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Associazioni Benemerite devono essere depositati presso gli uffici competenti;
 - e) una scheda tecnico-conoscitiva compilata in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati richiesti
2. Il competente Ufficio del CONI verifica la rispondenza del rendiconto e del Progetto realizzato con il preventivo tecnico-finanziario e il Progetto presentato unitamente alla domanda di contributo. L'Ufficio può procedere a verifiche anche in via autonoma e nel corso del Progetto.
3. Qualora le predette verifiche evidenzino omissioni, incongruenze o irregolarità, il competente Ufficio invita l'Associazione Benemerita a fornire integrazioni e chiarimenti entro 10 giorni dalla richiesta e può disporre nel frattempo la sospensione cautelare dei contributi da erogare. Se le integrazioni e i chiarimenti non sono ritenuti congrui e pertinenti, l'Ufficio procede a segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI, trasmettendo gli atti corredata da relazione dettagliata. La Giunta Nazionale del CONI può disporre la riduzione o la revoca del contributo, la restituzione delle rate di contributo già erogate e, in casi di particolare gravità, anche la revoca del riconoscimento.

Articolo 9 – Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo per i Progetti è operata in due rate semestrali.
2. La prima rata di acconto sarà pari al 50% del contributo deliberato per ciascun

Progetto e sarà erogata entro 30 giorni dalla relativa delibera. In ogni caso l'erogazione della prima rata sarà subordinata:

- a) alla regolarità della posizione di ciascuna Associazione Benemerita che partecipa al Progetto rispetto agli obblighi di cui all'art. 8 per i Progetti già oggetto di contribuzione;
 - b) all'osservanza del presente Regolamento e delle altre norme dell'ordinamento sportivo.
3. Il pagamento della seconda rata, a saldo, è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e avverrà entro 30 giorni dalla suddetta presentazione e in ogni caso non prima di 6 mesi dalla erogazione della prima rata.
 4. Non sono ammesse all'erogazione le Associazioni Benemerite che non abbiano adeguato i loro regolamenti agli indirizzi del CONI.
 5. Il versamento di qualsiasi somma da parte del CONI sarà disposto esclusivamente mediante accredito sul conto corrente aperto presso un Istituto di Credito intestato unicamente all'Associazione Benemerita, previo formale provvedimento del suo organo deliberato e vistato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel quale si confermino gli estremi del conto stesso.

Articolo 10 – Controlli, conformità e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, il CONI si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli sull'attività delle Associazioni Benemerite.
2. Resta inoltre salvo il potere del CONI, in caso di segnalazioni o denunce aventi per oggetto irregolarità nell'utilizzazione delle somme erogate, di adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento dei fatti incluse ulteriori richieste documentali, verifiche contabili e indagini ispettive
3. Qualora risultino gravi violazioni delle norme statutarie, di quelle del presente Regolamento o dell'ordinamento sportivo, la Giunta Nazionale del CONI può altresì:
 - a) disporre la sospensione della facoltà di presentare Progetti o del riconoscimento;
 - b) disporre la revoca del riconoscimento.

Articolo 11 – Responsabilità degli amministratori e obbligo della denuncia

1. Il Presidente, i componenti degli Organi di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, che vengono a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità, devono farne immediata segnalazione al CONI, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità medesime e la determinazione dei danni.

4 maggio 2016

2. Resta salva la facoltà di ogni singola Associazione di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.